


**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97



RECUPERO RS/R13

Iscrizione N: FI000268/OS

Prot. N° FI000541/ 2006 del 17/03/2006

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo medesimo 'previa comunicazione di inizio di attività';

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13, che disciplinano la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 31/01/2006 registrata al numero di protocollo FI00540/2006

Visto l'articolo 19 comma 2 del D.M. 406/1998;

Verificato che la comunicazione di inizio attività è conforme alle suddette deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo ed è corredata da tutta la documentazione dovuta e, pertanto, può essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo salva la verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'articolo 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

**DISPONE CHE L'IMPRESA
Art. 1**

Denominazione: VIVIANI CLAUDIO
Con Sede a: PIETRASANTA (LU)
Indirizzo: VIA DELLE IARE, 17
CAP: 55045
C. F.: VVNCLD62S08G628U



E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA

FI000268/OS C.F.: VVNCLD62S08G628U

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

VIVIANI CLAUDIO - C.F. VVNCLD62S08G628U
Carica: TITOLARE
Nato a: PIETRASANTA (LU) il: 08/11/1962

RESPONSABILI TECNICI:

VIVIANI CLAUDIO - C.F. VVNCLD62S08G628U
Nato a: PIETRASANTA (LU) il: 08/11/1962

Abilitato per:

Categoria: 2 Classe: C

Corsi abilitanti: MODULO A (CATEGORIE 1, 2 E 4)

In possesso di esperienza qualificante

Anni Esperienza: 16

Art. 3

Iscrizione Semplificata

Categoria: 2 Racc. e trasp. di rifiuti non peric. Indiv. ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Classe Richiesta: C quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.

Inizio Validità: 31/01/2006

Fine Validità: 31/01/2008

Elenco mezzi:

Targa: AL899NT Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

I cassoni sono costruiti con profilati e lamiere di ferro, aperti nella parte superiore, dotati di sponda anteriore e laterali fisse, saldate in un unico blocco con il piano di posa, queste ultime di altezza mt. 1,20 per materiale solido e mt. 0,90 per materiale famgoso.

Targa: AH639LH Tipo: AUTOCARRO ✓
Limitazioni: NESSUNA

Targa: BT543JS Tipo: AUTOCARRO ✓
Limitazioni: NESSUNA

I cassoni sono costruiti con profilati e lamiere di ferro, aperti nella parte superiore, dotati di sponda anteriore e laterali fisse, saldate in un unico blocco con il piano di posa, queste ultime di altezza mt. 1,20 per materiale solido e mt. 0,90 per materiale famgoso.

Targa: BT544JS Tipo: AUTOCARRO ✓
Limitazioni: NESSUNA

I cassoni sono costruiti con profilati e lamiere di ferro, aperti nella parte superiore, dotati di sponda anteriore e laterali fisse, saldate in un unico blocco con il piano di posa, queste ultime di altezza mt. 1,20 per materiale solido e mt. 0,90 per materiale famgoso.

Targa: CA942GJ Tipo: AUTOCARRO ✓
Limitazioni: NESSUNA

I cassoni sono costruiti con profilati e lamiere di ferro, aperti nella parte superiore, dotati di sponda anteriore e laterali fisse, saldate in un unico blocco con il piano di posa, queste ultime di altezza mt. 1,20 per materiale solido e mt. 0,90 per materiale famgoso.

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

- 01.01 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi
[15.01.01][15.01.05][15.01.06][20.01.01]
- 02.01 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
[15.01.07][16.01.20][17.02.02][19.12.05][20.01.02]
- 03.01a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
[10.02.10][12.01.01][12.01.02][15.01.04][16.01.17][17.04.05][19.01.02][19.01.18][19.12.02]
[20.01.40]
- 03.02a Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
[11.05.01][11.05.99][12.01.03][12.01.04][15.01.04][17.04.01][17.04.02][17.04.03][17.04.04]
[17.04.06][17.04.07][19.10.02][19.12.03][20.01.40]
- 03.05 rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
[15.01.04][20.01.40]
- 05.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC
[16.02.14][16.02.16][20.01.36]

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

06.01 ✓ rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

[02.01.04][15.01.02][19.12.04][20.01.39] ✓

07.01 ✓ rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali

[10.13.11][17.01.01][17.01.02][17.01.03][17.01.07][17.08.02][17.09.04][20.03.01] ✓

07.02 rifiuti di rocce da cave autorizzate

[01.03.99][01.04.08][01.04.10][01.04.13] ✓

07.03 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

[10.12.01][10.12.06][10.12.08]

07.04 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

[10.12.03][10.12.06][10.12.08]

07.06 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

[17.03.02][20.03.01] ✓

07.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive

[12.01.01][12.01.02][12.01.03][12.01.04][12.01.17][12.01.21]

07.11 pietrisco tolto d'opera

[17.01.07][17.05.04] ✓

07.12 calchi in gesso esausti

[10.12.06][10.12.99][10.13.99][17.08.02][20.03.01] ✓

07.13 sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici

[10.13.99][17.08.02]

07.25 terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

[10.02.99][10.09.06][10.09.08][10.09.10][10.09.12][16.11.02][16.11.04]

07.29 rifiuti di lana di vetro e lana di roccia

[17.06.04]

07.31 terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali eduli e dalla battitura della lana sucida, terre e rocce di scavo

[02.01.99][02.04.01][17.05.04]

09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

[03.01.01][03.01.05][03.01.99][15.01.03][17.02.01][19.12.07][20.01.38][20.03.01]

09.02 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

[03.01.01][03.01.05]

12.02 fanghi di dragaggio

[17.05.06] →

12.03 fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

[01.04.10][01.04.13]

12.04 fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito

[01.04.10][01.04.13]

12.05 marmoresine

[01.04.13] ✓

12.07 fanghi costituiti da inerti

[01.01.02][01.04.09][01.04.10][01.04.12]

16.01b Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**

-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

[02.01.03]

16.01c segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero

[03.01.01][03.01.05][03.03.01]

16.01d rifiuti vegetali derivanti da attivit,, agro-industriali

[02.07.01]

16.01e Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa

[04.02.21]

16.01f Rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta

[04.02.21]

16.01h scarti di legno non impregnato

[03.01.01][03.01.99][15.01.03][20.01.38]

16.01i carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate

[15.01.01][20.01.01]

SITI DI RICOVERO:

Pietrasanta (LU) VIA AMOS ZANIBELLI, 14

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**

-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

integrazioni;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;


12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-**
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 22/97

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Paolo Galarducci)



IL PRESIDENTE
(Cristina Bandinelli)

